

Cesena, 15/05/2024

Oggetto: **Documenti obbligatori per la sicurezza in azienda**

La sicurezza sul lavoro in Italia è disciplinata da:

- Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (**Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81**) regola gli obblighi documentali e le misure preventive per la sicurezza dei lavoratori.
- **Decreto Interministeriale 30/11/2012**: che obbliga tutte le aziende alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- **Decreto Interministeriale 27/03/2013**: introduce misure per la valutazione dei rischi e i relativi compiti e responsabilità nelle aziende che impiegano lavoratori stagionali.

Premesso che, vista la complessità dell'argomento, come indicato e riferito dagli operatori CIA, all'atto dell'apertura della posizione in qualità di **Datore di Lavoro**, è opportuno appoggiarsi ad aziende professioniste del settore sicurezza, per semplificare la disciplina, di seguito vi proponiamo un elenco dei documenti obbligatori da avere in azienda:

- **Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, che include la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, nonché la nomina del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- **Gli attestati che comprovano la formazione obbligatoria** dei lavoratori, degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso; RSPP; eventuali dirigenti; preposti; RLS (se non si è optato per RLST); e la formazione specifica per lavori particolari, la manipolazione di prodotti a rischio specifico e l'utilizzo di macchinari e mezzi aziendali (es. conduzione mezzi, carrelli, impianti di sollevamento, carro ponte, gru, ecc.).
- **Eventuali contratti d'appalto o di prestazioni d'opera con relativi DUVRI** (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti).
- **Il Piano di Emergenza Aziendale** che comprende le misure da attuare sia in caso di rischi individuati nel DVR (incendio, alluvioni, ecc.), sia in situazioni in cui i lavoratori siano esposti a pericoli gravi e immediati, adattato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero di personale in attività (obbligatorio per aziende con più di 10 dipendenti assunti).
- **Rischi specifici individuati in azienda**, tra cui rischi meccanici, per i quali è necessario **mantenere in azienda**:
 - Il Libretto che attesta la verifica periodica dei mezzi di sollevamento (muletti, ascensori, montacarichi, sollevatori telescopici ecc.);
 - I libretti relativi all'istruzione sull'uso e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature;
 - Documenti di circolazione relativi a veicoli ed attrezzature;
 - Abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro (ad es. piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, ecc.).
 - Certificato di prevenzione incendi per le aziende che per dimensione e tipologia di attività ne prevedono l'obbligo.
 - Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rilevatori automatici d'incendio.
 - Registro dei controlli periodici.

- Registro dei rifiuti per le aziende che per dimensione e tipologia di attività ne prevedono l'obbligo.
- Schede di sicurezza delle sostanze utilizzate.
- Patentini per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
- Registro dei trattamenti (anche noto come quaderno di campagna).
- Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (da conservare per dieci anni).
- Autorizzazione dei pozzi e referti analitici delle acque.
- Smaltimento delle acque reflue.
- DIA sanitaria per attività di produzione primaria (reg. 853/2004).

IMPORTANTE:

Per quanto concerne la medicina del lavoro, invece, **è necessario che ciascun lavoratore disponga di un certificato di idoneità alla propria mansione. Il protocollo sanitario viene eseguito dal medico competente designato nel DVR ovvero da un professionista** e al lavoratore è richiesto di sottoporsi regolarmente alle visite periodiche indicate nel suddetto protocollo.

La visita medica preventiva è obbligatoria e devono farla tutti i dipendenti non in possesso di idoneità alla mansione; la stessa può essere fatta fare prima o subito dopo aver proceduto alla comunicazione di assunzione.

Il certificato ha validità di 1 anno.

L'idoneità può essere presentata ai successivi datori che intendano assumerli per le lavorazioni oggetto della visita.